

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 881-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1730)

modificato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 maggio 1971

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o luglio 1971 (V. Stampato n. 1730-B)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 1971*

**Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma —
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni
esaminatrici in pubblici concorsi**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento è comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° giugno 1969.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1971, quanto all'importo di lire 530 milioni relativo all'anno 1969, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 1.000 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1970 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, per l'anno 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Identico.